



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 99 /2018

“Varazze Club Nautico – Veleggiata Malocello”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 162/2018 rilasciata in data 23/05/2018 al Sig. Elio SPALLAROSSA, Presidente della Lega Navale di Varazze e gli atti ivi richiamati;
- VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25/01/2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;
- VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 83/2018 in data 27/04/2018;
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21/12/1977;
- RITENUTO NECESSARIO rendere nota l'attività succitata nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione;
- VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 10.30 alle ore 17.30 del 27/05/2018, si svolgerà una veleggiata denominata “Malocello” nello specchio acqueo antistante il litorale dei Comuni di Varazze e Celle Ligure, compreso tra il punto “A” avente le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84 Latitudine 44° 19,96' N Longitudine 008° 32,79' E, e il punto “B” avente le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84 Latitudine 44° 21,87' N Longitudine 008° 37,06' E, individuato nell'allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (**ALL. 1**).

Articolo 1 - Disposizioni.

A tutela della sicurezza della navigazione, a decorrere dalle ore 10.00 e fino alle ore 18.00 del 27/05/2018, tutte le unità in transito nella zona di cui al “RENDE NOTO”, dovranno procedere mantenendo una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nella veleggiata.

Articolo 2 – Deroche.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità partecipanti, nonché quelle facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d), nonché quelle in servizio di assistenza alla manifestazione, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

I partecipanti devono attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara devono prestare particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 23/05/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI



Pubblicato in data 23/05/2018
mediante inserimento nel sito
istituzionale della Capitaneria di porto di
Savona

